

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 10 dicembre 2024, n. 830
VAS-2202-REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente di Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, relativa alla "Proposta di modifica della perimetrazione per il comparto CP/11 B2 del PUG del Comune di Trani in località Lama delle Campane".
Autorità procedente: Comune di Trani (BT).
Conclusione del procedimento.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*";

Visti gli artt. 14 e 16 del D. lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

Visto il D. lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la D.G.R. del 08/04/2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 5 ottobre 2023, n. 1367 avente ad oggetto "*Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*" e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 04/12/2023 con decorrenza in pari data, con cui è stato conferito all'ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientali;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 03/05/2024, con cui è stato assegnato l'incarico di Elevata Qualificazione denominato "*Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA*" alla avv. Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 197 del 03/05/2024, con cui è stato assegnato l'incarico di Elevata Qualificazione denominato "*Supporto istruttorio alle procedure VAS e istruttoria ai fini delle "intese" per le autorizzazioni di opere infrastrutturali*" al dott. Giacomo Sumerano, specialista tecnico di policy di categoria D;

Vista l'assegnazione del presente procedimento al funzionario EQ, Responsabile di Procedimento, avv. Rosa Marrone, che a sua volta ha assegnato l'attività istruttoria al funzionario EQ dott. Giacomo Sumerano;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale.

PREMESSO CHE:

- in data 07/10/2024 il Comune di Trani – Area Urbanistica, Demanio ed Ambiente - attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del portale ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS
 - Nota di Attestazione esclusione prot 41500_2024
 - Copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale
 - File corrotto/non scaricabile dalla piattaforma
 - Elaborati del Piano Urbanistico Comunale
 - Allegato CP 11 B2
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Trani – Area Urbanistica, Demanio ed Ambiente - inquadrava la "Proposta di modifica della perimetrazione per il comparto CP/11 B2 del PUG del Comune di Trani in località Lama delle Campane", nella fattispecie di cui all'**art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VI** del R.R. 18/2013, attestando assolti gli adempimenti in materia di VAS;
- a valle di tale adempimento procedurale, nell'ambito della piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata, nella medesima data del 07/10/2024, in ottemperanza all'art. 7.4 del R.R. 18/2013, si dava seguito alla pubblicazione della suddetta documentazione al link seguente:

https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/149cda4c-e292-4d0c-bec0-22b7049d9de7/0;

- con nota prot. 520085 del 24/10/2024 avente ad oggetto "Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, art. 7, comma 3 - definizione del campione di piani urbanistici comunali, registrati secondo le modalità previste al comma 4, art. 7 del R.R. 18/2013 nel periodo 26/09/2024 - 23/10/2024 che devono essere sottoposti alle verifiche di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS", la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il campione selezionato di piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, dando l'avvio dei procedimenti di verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pertinenti disposizioni del comma 7.2 del R.R. 18/2013, relativi ad ognuno dei piani urbanistici comunali elencati nella tabella 2, da concludersi con provvedimenti espressi entro trenta giorni a decorrere dal 24/10/2024.

Tutto quanto sopra premesso, dall'esame della documentazione tecnico- amministrativa trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, è stato rilevato che l'autorità procedente ha trasmesso, come attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del piano dalle procedure di VAS, un documento di asseverazione di esclusione redatto e sottoscritto dal

tecnico incaricato della proposta di modifica della perimetrazione in oggetto, e non un'attestazione della sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione redatta e sottoscritta della stessa autorità procedente, come richiesto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento Regionale 18/2013. E' stato inoltre riscontrato un problema informatico nello scaricamento dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano trasmesso sul portale ambientale regionale.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, costituenti ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 7.2 del R.R n. 18/2013, con nota prot. n. 576359 del 21/11/2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso all'autorità procedente, a mezzo PEC, la richiesta di redigere e sottoscrivere l'attestazione di cui all'art.7 comma 4 del Regolamento Regionale 18/2013, con puntuale indicazione delle condizioni di esclusione, e di inviare l'atto di formalizzazione della proposta in oggetto.

In riscontro alla comunicazione di cui sopra, il Comune di Trani – Area Urbanistica, Demanio ed Ambiente, con nota prot. n. 74861 del 25/11/2024, trasmessa a mezzo PEC in pari data ed acquisita al prot. regionale n. 583017 in data 26/11/2024, ha provveduto ad inviare l'attestazione delle specifiche condizioni di esclusione e la Determina Dirigenziale n. 1187 del 06/08/2024 avente ad oggetto "ATTO DI FORMALIZZAZIONE – PROPOSTA DI MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE PER IL COMPARTO CP/11.4 DEL PUG DEL COMUNE DI TRANI-IN LOCALITA' LAMA DELLE CAMPANE. INTERVENTO AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 3 LETTERA E- BIS DELLA L.R. N. 20/2001 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 16, CO. 1, LETT. B DELLA L.R. N. 5 DEL 25 FEBBRAIO 2010 E SS.MM.II.".

CONSIDERATO pertanto che:

- la città di Trani è dotata di Piano Urbanistico Generale, attualmente vigente ed approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi della legge Regione Puglia n. 20/2001, con propria deliberazione n. 8 del 31 marzo 2009, esecutiva a termine di legge ed a seguito di pubblicazione sul B.U.R.P in data 7 maggio 2009;
- con istanza acquisita al protocollo generale del Comune Trani al prot. n 72289 del 12.12.2023, i proprietari delle particelle interessate dall'istanza hanno inoltrato la richiesta di modifica di ripermetrazione del comparto CP/11.4 ai sensi dell'articolo 12 comma 3 lettera e-bis della L.R. n. 20/2001 così come modificato dall'art. 16, co. 1, lett. b della L.R. n. 5 del 25 febbraio 2010 e ss.mm.ii.;
- con Determina Dirigenziale Area Urbanistica, Demanio ed Ambiente n. 1187 del 06/08/2024, è stata formalizzata la proposta di modifica della perimetrazione per il comparto CP/11.4 del PUG del Comune di Trani in località Lama delle Campane.

RILEVATO inoltre che, dalla documentazione agli atti presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali:

- in data 18/02/2021 il Comune di Trani – Ufficio Tecnico Comunale – ha già attivato la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, relativa alla RIPERIMETRAZIONE DEL COMPARTO CP11 DEL P.U.G. DEL COMUNE DI TRANI IN DUE SUB COMPARTI CP/11a e CP/11b (ex. art. 12 comma 3 lett. e- bis L.R. n. 20/2001 s.m.i.)"
- nell'ambito della predetta procedura telematica, il Comune di Trani – Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a selezionare la disposizione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII (*modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;*) del Regolamento regionale n. 18/2013, dichiarando assolti gli adempimenti in materia di VAS per il piano urbanistico comunale presentato
- l'esigenza che si poneva era quella di suddivisione del Comparto in comparti di intervento di dimensioni

minori, in modo da rendere realisticamente possibile l'attuazione delle previsioni di PUG all'interno del medesimo, man mano che gruppi di proprietari delle aree incluse avessero maturato la decisione di intraprendere la relativa trasformazione del territorio

- la proposta di variazione di perimetrazione del comparto CP/11 consisteva nella suddivisione del medesimo nei comparti CP/11.a e CP/11.b, e non comportava incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione della dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico, e quindi non modificava i carichi insediativi complessivi dell'intero comparto edificatorio
- si riteneva che la proposta di modificazione di perimetrazione del comparto CP/11 non fosse assoggettabile a VAS, mentre sarebbe stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS la formazione degli strumenti urbanistici di secondo livello (PUE)
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali 23 marzo 2021, n. 93, è stata dichiarata la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, sono stati assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica della ripermimetrazione del comparto CP11 del P.U.G. del comune di Trani in due sub comparti CP/11a e CP/11b.

VERIFICATO, in esito all'istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione pubblicata sul portale ambientale regionale e quella integrativa presentata dall'autorità procedente, che il piano urbanistico esecutivo di che trattasi **soddisfa** le condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VI del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18, in quanto modifica di perimetrazione dei comparti di intervento previsti all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e s.m.i., o all'articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento – che non comporta incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VI del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica relativi alla "Proposta di modifica della perimetrazione per il comparto CP/11 B2 del PUG del Comune di Trani in località Lama delle Campane", demandando al Comune di Trani, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione della variante allo strumento urbanistico vigente.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa alla "Proposta di modifica della perimetrazione per il comparto CP/11 B2 del PUG del Comune di Trani in località Lama delle Campane", pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di dichiarare la sussistenza** delle condizioni di esclusione di cui all'**art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VI** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, **assolti** gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la "Proposta di modifica della perimetrazione per il comparto CP/11 B2 del PUG del Comune di Trani in località Lama delle Campane", presentato dall'autorità procedente Comune di Trani – Area Urbanistica, Demanio ed Ambiente;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa all'intervento di che trattasi, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale anteriormente all'approvazione del piano ed alla realizzazione delle opere a farsi, ove prescritti;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all'autorità procedente – Comune di Trani – Area Urbanistica, Demanio ed Ambiente - ed alle sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, a cura di questa Sezione;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- **di pubblicare** il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo di dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - sul Portale Ambientale regionale, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n. 18/2013 ss.mm.ii., al link seguente:
https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/149cda4c-e292-4d0c-bec0-22b7049d9de7/0;
- **di depositare** il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al documento CIFRA2_MU_Manuale_Utente_v14_20200325.docx VERSIONE V14 del 25/03/2020.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto istruttorio alle procedure VAS e istruttoria ai fini delle "intese" per le autorizzazioni di opere infrastrutturali

Giacomo Sumerano

E.Q. Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA

Rosa Marrone

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Giuseppe Angelini